



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
di Palermo**

Ufficio del Procuratore Agg. Dr. Bernardo Petralia
Tel. 091/7423175 - fax 091/6110175

02205302104		
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO		
N. 2488/2017	CC	20/3/2017
S.P.A.		
Indirizzo	Matricolarità	Attività
Fascicolo	Enquadramento	

*Alla cortese attenzione del
Dott. Domenico Lodato
Direzione Provinciale Ag. Delle Entrate*

SEDE

Oggetto: Provvedimento del Sig. _____, nato a _____ il _____ e
ivi residente in Via _____ n. _____, in proprio e nella qualità di
amministratore delle società: " _____ S.r.l." e "
S.P.A." settore edile, entrambe con sede a Palermo e
(settore _____) con sede legale ad
(PA).

Si allega provvedimento nr. _____ /17 del 17/03/2017.

Palermo, 20/03/2017

*D. Lodato del Tribunale
servizio titoli con.*

PROCURA DELLA REPUBBLICA	
PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI PALERMO	
N. 230/2017 INT.	17/3/17
SP/AS	



Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Palermo

SOSPENSIONE DEI TERMINI

(art. 20, co. 7, L. n. 44/1999 come modif. dall'art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), L. n. 3/2012)

II P.M.

Letta l'istanza datata 11 ottobre 2016 con cui _____ chiede applicarsi il beneficio della sospensione dei termini prevista dall'art. 20 della legge 23.02.1999 n. 44 nel testo modificato ed integrato dall'art. 2, comma 1, lett. d) n. 1 della legge n. 3 del 2012 in suo favore in proprio e nella qualità di liquidatore della " _____ srl" e di amministratore delle società " _____ srl" e " _____ spa";

PREMESSO

-che detta istanza risulta pervenuta a questo Ufficio con nota Prot. n. _____ Class. 16.03 del 12 dicembre 2016 della Prefettura di Palermo con allegata documentazione relativa alle situazioni debitorie dello Spera;

OSSERVA

2. Nella specie, lo _____, già destinatario di un provvedimento di sospensione per fatti lesivi distinti da quelli oggi allegati, invoca adesso un nuovo analogo beneficio sospensivo con riferimento ad un evento qualificato come "lesivo" verificatosi come precisato nella querela del 20 novembre 2013 confermata ed integrata con dichiarazioni rese al Nucleo di P.T. della Guardia di Finanza di Palermo in data 10 marzo 2014 e consistente nella ripetuta soggezione, ad opera di istituti del gruppo creditizio "Banco Popolare soc. coop." (Banca Mercantile Italiana, Banca Popolare Italiana, Banco Popolare di Lodi), di reiterate condotte usuarie per costante superamento del c.d. tasso-soglia nel corso dei rapporti bancari intrattenuti con detti istituti.

Da precisare che sempre lo _____ aveva goduto del beneficio sospensivo ex art. 20 L. cit. al diverso titolo di parte offesa di fatti estorsivi e per detto titolo la procedura si è ormai conclusa con il riconoscimento al medesimo del beneficio economico proprio dell'elargizione prevista dalla legge n. 44/99 (cfr. decreto del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura n. _____ /5/11/2013 del 2 marzo 2014).

Orbene, con riguardo a dette nuove denunce, le quali hanno dato luogo al proc. pen. N. _____ /13 Mod. 44, è risultata in sede di indagini (ancora pendenti) l'assai verosimile consumazione di fatti di usura c.d. bancaria in danno dello _____ in proprio e nelle qualità spiegate. In particolare,

sia applicando criteri ermeneutici riconducibili ai dettami della Banca d'Italia, sia ancora fruendo delle indicazioni desumibili dall'enunciato dell'art. 644 c.p. alla luce dell'analisi tecnica condotta dal consulente nominato in corso di indagini preliminari, è emerso lo sfioramento dei tassi soglia per alcune annualità che, cumulando i due criteri estimativi, risultano essere il 2001 (2°, 3° e 4° trimestre), il 2002 (1° trimestre), il 2003 (4° trimestre), il 2004 (1°, 2° e 3° trimestre), il 2006 (3° e 4° trimestre), il 2009 (1° e 2° trimestre), il 2010 (1° trimestre) e il 2011 (3° e 4° trimestre).

Procedendo da tali considerazioni può dunque sostenersi che, ai fini che qui rilevano, quanto sostenuto oggi dallo appare confortato dal suo accertato ruolo di vittima di usura c.d. bancaria, sia pure alla luce del fin qui compiuto vaglio indiziario delle indagini preliminari, con la conseguenza che la sua istanza di sospensione può essere accolta nei termini oggettivi e temporali che seguono.

L'anno di riferimento per l'individuazione dei termini da sospendere è giocosforza quello decorrente dalla data di presentazione della istanza, stante che è ragionevole ritenere che gli effetti della pressione usuraria si siano procrastinati fino a detta data. E così anche quanto alla decorrenza dei 300 giorni di sospensione per le posizioni debitorie e esecutive di cui ai commi 1, 3 e 4 e per il triennio di sospensione (*rectius*, proroga) degli adempimenti fiscali di cui al comma 2 dell'art. 20 citato.

Il presente provvedimento esaurisce e assorbe la richiesta di informazioni avanzata dalla Prefettura di Palermo con la nota indicata in premessa.

Visto l'art. 20, commi 7 e 7-bis, L. n. 44/99 nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. d) n. 1), L. n. 3/2012;

SOSPENDE

in favore di , in proprio e nelle qualità spiegate, i termini di scadenza:

- delle posizioni debitorie e procedurali (queste ultime come da elenco trasmesso dalla Prefettura di Palermo) contemplate ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 20 L. n. 44/99, per la durata di trecento giorni a far data dall'istanza;
- degli adempimenti fiscali di cui al comma 2 dell'art. 20 cit., per la durata di tre anni a far data dall'istanza;

MANDA

alla Segreteria in sede per l'immediata comunicazione del presente provvedimento:

- all'istante ;
- al Giudice dell'Esecuzione competente;
- all'Agenzia delle Entrate competente;
- al Prefetto di Palermo;

Palermo, 17 MAR 2017

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo

2ª copia conforme all'originale

Palermo, 20/03/2017

R. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Barbara Sanzo

Barbara Sanzo

Il Proc.re della Rep.ca Agg.
(Bernardo Petralia)

2

Il Sost. Proc.re della Rep.ca
(dr. Gaspare Spedale)

Gaspare Spedale